

## FAQ 1 ETS – Vorremmo costituire una associazione culturale. E se fosse una APS?

---

Le associazioni di promozione sociale sono in primo luogo enti del terzo settore.

Si rende quindi necessario in primo luogo verificare la sussistenza dei seguenti presupposti:

-nasce per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale?

-svolge attività di interesse generale tipizzate dall'articolo 5 del Codice del terzo settore in via esclusiva o principale?

-qualora svolga attività diverse da quelle di interesse generale, può dimostrare che siano non solo strumentali ma anche secondarie rispetto alle attività di interesse generale realizzate? È infatti necessario che i relativi ricavi non siano, alternativamente, superiori:

o al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;

o al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore;

-opera in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi? Può quindi essere mutualistica/solidaristica o avere entrambe le nature;

-può dimostrare che i compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non sono superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*ossia i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria*), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle sole attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b (interventi e prestazioni sanitarie);, g (formazione universitaria e post-universitaria) o h (ricerca scientifica di particolare interesse sociale)?

-garantisce ai lavoratori dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui al menzionato articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81?

-può dimostrare che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non sia superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda?

La scelta di assumere la **qualifica di associazione di promozione sociale** è inoltre subordinata alla verifica dei seguenti presupposti:

-può dimostrare che non si qualifica come circolo che dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,

della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale?

-ha come minimo sette soci persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale aderenti?

-assicura che tra i propri soci non ci sono soggetti con scopo di lucro e se presenta, tra i propri associati, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la loro presenza è subordinata alla condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti? Se tra i soci ci sono Pubbliche Amministrazioni, può dimostrare che non detengono un ruolo di coordinamento, direzione o controllo?

-può dimostrare di avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati applicando il criterio capitaro (conta quindi il numero di volontari e non il numero di ore prestate dai volontari e dai lavoratori)? Se si avvale collaboratori retribuiti, può dimostrare che il relativo coinvolgimento è necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali?

-se si avvale di dipendenti o di collaboratori coordinati e continuativi, con tutela assicurativa INAIL (il Ministero chiarisce, con la nota 18244 del 30/11/2021, che è necessario prendere in esame esclusivamente queste tipologie di collaboratori retribuiti) può dimostrare che non sono alternativamente superiori a:

§ 50% del numero dei volontari o

§ 5% del numero degli associati?

Verificata la sussistenza di questi requisiti, si passa alla redazione di atto costitutivo e statuto al cui interno devono essere implementati

- i requisiti previsti dal Codice del terzo settore, anche alla luce dei significativi interventi di prassi del Ministero del Lavoro;

- i requisiti previsti dall'articolo 4 del Decreto IVA come condizione per accedere alle agevolazioni fiscali in materia di iva e per accedere a quelle previste dall'articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi in attesa che siano operative le agevolazioni indicate nel titolo X del Codice del terzo settore, nonché

- le disposizioni contenute nel codice civile laddove compatibili.

Per approfondimenti sul tema degli enti del terzo settore si consiglia la lettura delle circolari pubblicate sul sito [www.arseasrl.it](http://www.arseasrl.it) che potete trovare nell'aggregatore RIFORMA DEL TERZO SETTORE.

Arsea Comunica n. 27 del 25/1/2023

*Lo staff di Arsea*